

REGOLAMENTO (CEE) N. 2907/88 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1988****relativo alla sospensione della pesca dello spratto da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽²⁾, prevede alcune parti dei totali delle catture ammissibili di spratto assegnate alla Comunità per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno

Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità per il 1988,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di spratto nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito la parte del totale delle catture ammissibile assegnata alla Comunità per il 1988.

La pesca dello spratto nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IV (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.